



**COMUNE DI ALCAMO**

**Libero Consorzio Comunale di Trapani**

**DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, SERVIZI MANUTENTIVI E PATRIMONIO**

**Area 3 - Ufficio Randagismo**

---

### **CAPITOLATO D'ONERI**

SERVIZIO DI GESTIONE DEL RIFUGIO SANITARIO COMUNALE E DI ACCALAPPIAMENTO CANI VAGANTI NEL TERRITORIO COMUNALE

RUP : Dott.ssa Francesca Pirrone

**Art. 1 OGGETTO:**

L'appalto ha per oggetto la gestione del rifugio sanitario comunale sito in contrada Tre Noci ed il servizio di accalappiamento dei cani vaganti nel territorio comunale.

Tutti i servizi oggetto dell'affidamento sono ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati.

In caso di sostituzione, assenza o impedimento del Responsabile individuato, l'operatore economico deve comunicare tempestivamente il nominativo, l'indirizzo di posta elettronica ed il riferimento telefonico di un sostituto.

In caso di sospensione o abbandono, anche parziale del servizio, l'Amministrazione potrà senz'altro sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente.

L'appaltatore sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti emanati dai pubblici poteri in materia.

In particolare l'appalto dovrà essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto:

- dalle condizioni di cui al presente Capitolato d'oneri;
- dal D.lgs. n. 36/2023;
- dalla L. R. n. 15/2022;
- dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- dalla Legge 14 agosto 1991 n. 281, "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" e s.m.i.;
- dal Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 08/02/1954 e s.m.i.;
- dal "Regolamento comunale sulla tutela degli animali" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 27.06.2014 e s.m.i.;

**Art. 2 ENTE APPALTANTE:**

Comune di Alcamo - Piazza Ciullo 91011 Alcamo – Direzione 4 – Opere Pubbliche, Servizi Manutentivi e Patrimonio, via I. Silone (traversa di via San Leonardo) - Tel. 0924 23930, [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it); pec [comunediAlcamo.protocollo@pec.it](mailto:comunediAlcamo.protocollo@pec.it).

**Art. 3 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:**

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b), D. Lgs. 36/2023 tramite la piattaforma telematica del CEV, previa indagine esplorativa di mercato.

**Art. 4 CATEGORIA DEL SERVIZIO E DESCRIZIONE:**

"Servizi di canile" – CPV 98380000-0

**Art. 5 IMPORTO MASSIMO STIMATO:**

L'importo totale stimato di detto appalto ammonta a **Euro 139.490,00** (per 24 mesi) esclusa IVA al 22%, così determinata:

- **€ 155,00** oltre IVA, costo giornaliero massimo presunto per la gestione del rifugio sanitario del comune di Alcamo, per una media di circa 70 cani randagi, garantendo la presenza di almeno un operatore per almeno quattro ore al giorno;
- **€ 45,00** oltre IVA importo massimo presunto per singolo intervento di cattura dei cani vaganti, randagi e/o incustoditi (per un numero prevedibile di 21 interventi mensili);
- **€ 30,00** oltre IVA, somministrazione terapia agli animali randagi ospitati presso il rifugio sanitario, prescritta dal veterinario dell'ASP, da effettuarsi nelle 24 ore, in orario pomeridiano e/o notturno, compresi i giorni prefestivi, festivi (tale importo è unico e prescinde dal numero di somministrazioni da effettuare) per una previsione di circa 122 interventi nel biennio;

L'appalto è finanziato con fondi gravanti sul Bilancio del Comune di Alcamo.

**Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera.**

I prezzi offerti devono intendersi remunerativi delle spese di gestione del rifugio sanitario del Comune di Alcamo e del servizio di accalappiamento.

**Le spese per la sicurezza, imputabili ad interferenze ai sensi del D.Lgs n.81 del 9/04/08 sono pari a zero in quanto non si prevedono interferenze pertanto non è stato redatto il DUVRI.**

#### **Art. 6 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DELLA DITTA AFFIDATARIA**

Il gestore nello svolgimento del servizio deve provvedere a proprio esclusivo onere e carico a quanto di seguito riportato:

1. fornitura e somministrazione quotidiana dei pasti con alimenti idonei e conformi alla vigente normativa; a tale riguardo eventuali segnalazioni negative costituiranno prove di inadempienza;
2. pulizia giornaliera dei siti di stabulazione e disinfezione degli stessi con specifici prodotti, ed ogni qualvolta che sarà ritenuto necessario dal Servizio Veterinario;
3. pulizia giornaliera, di solito dal lunedì al venerdì, dell'ambulatorio veterinario per visite cliniche, della sala chirurgica per microchippatura e sterilizzazione e della sala per la tolettatura e la degenza degli animali;
4. sfalcio e pulizia delle aree di sgambamento e delle aree di pertinenza del rifugio (in particolare nel periodo aprile - ottobre) e piccoli interventi di manutenzione dei box e delle recinzioni;
5. mantenimento in vita degli animali in condizioni igienico-sanitarie ottimali; a tale riguardo eventuali segnalazioni negative da parte del Servizio Veterinario della A.S.P. competente per territorio costituiranno prove di inadempienza;
6. supporto all'assistenza sanitaria, qualora si renda necessaria, nel caso di animali di grossa taglia e/o particolarmente aggressivi;
7. somministrazione della terapia agli animali randagi ospitati presso il rifugio sanitario, prescritta dal veterinario dell'ASP, da effettuarsi nelle 24 ore, in orario pomeridiano e/o notturno, compresi i giorni prefestivi, festivi;
8. garantire le operazioni di carico dei cani su mezzi di trasporto appositamente predisposti per il loro trasferimento, momentaneo o definitivo, a qualunque titolo disposto dall'Ufficio randagismo del Comune di Alcamo in altre strutture;
9. effettuare il servizio di cattura dei cani vaganti, randagi e/o incustoditi, con mezzi propri, su chiamata. Effettuare con cadenza quindicinale il monitoraggio degli animali randagi nel territorio;
10. corretto smaltimento delle deiezioni canine;
11. corretta raccolta differenziata dei rifiuti prodotti;
12. collaborare con l'ufficio randagismo e con il Servizio Veterinario della Asp, nella predisposizione di eventuali interventi atti al controllo delle nascite della popolazione canina con mezzi chirurgici (sterilizzazioni);

**N.B. Le suddette attività potranno essere svolte con l'ausilio dei volontari che, nel rispetto della vigente normativa, intendono accedere alla struttura.**

Sono altresì a carico dell'appaltatore le spese:

- per l'acquisto e l'utilizzo di idonei diserbanti, disinfettanti, igienizzanti per l'ambiente;
- per la pulizia quotidiana dei siti-box e per l'igienizzazione e disinfestazione degli stessi;
- per l'acquisto del materiale necessario e delle attrezzature occorrenti per la completa e perfetta esecuzione del servizio;
- per la manutenzione e la cura delle aree a verde del rifugio sanitario;

**Non sono a carico del gestore le spese:**

- per la fornitura di acqua e di energia elettrica;
- per il funzionamento dell'ambulatorio;

- per l'esecuzione di ricoveri e/o esami che dovessero rendersi necessari sulla base di visita veterinaria (ad eccezione delle attività di trasporto per e da altra struttura veterinaria);
- per la gestione delle attività amministrative;
- per la rimozione e smaltimento delle carcasse di animali deceduti;
- per lo smaltimento delle deiezioni canine;
- per l'acquisto del materiale necessario ad eseguire gli interventi manutentivi;
- per il carburante del mezzo comunale che, su richiesta, potrà essere utilizzato dalla ditta affidataria per lo svolgimento del servizio di accalappiamento;

**Art. 7 DURATA DELL'APPALTO:**

I servizi del presente appalto sono assegnati per il periodo di **24 mesi** decorrenti dalla sottoscrizione del contratto. E' facoltà dell'Amministrazione dare inizio ai servizi anche in pendenza della sottoscrizione del contratto, con apposito verbale di consegna, ai sensi dell'art. 50 comma 6 D.Lgs. 36/2023.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.lgs. 36/2023 si riserva inoltre la possibilità di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie all'individuazione di un nuovo gestore.

**ART. 8 PROCEDURA DI SELEZIONE:**

Questo Ufficio avvierà indagine esplorativa di mercato sul sistema CEV e selezionerà un solo operatore economico sulla base delle esperienze pregresse e dei preventivi pervenuti.

Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto tutti gli operatori economici, nonché le associazioni/enti iscritte nell'albo delle associazioni di protezione animali della Regione Sicilia, in possesso alla data di presentazione dell'offerta dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica professionale di seguito indicati, stabiliti dalla vigente normativa in materia;

**Art. 9 REQUISITI**

**Requisiti di ordine generale**

- essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023;
- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti disabili ai sensi della legge 68/1999;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e applicare le norme contrattuali di settore;
- essere in regola con gli obblighi delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs n. 81/08;

**Requisiti di idoneità professionale**

- iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese Artigiane per attività coerenti con quelle oggetto del servizio;
- *per le associazioni di volontariato*, iscrizione all'Albo delle associazioni di protezione animali della Regione Sicilia;
- registrazione e abilitazione alla piattaforma CEV.

**requisiti di capacità professionale e tecnica**

- Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi in strutture con almeno n. 50 animali.

La verifica di tale requisito avverrà mediante produzione da parte dell'operatore economico dei certificati di esecuzione dei servizi rilasciati dai committenti.

**Art. 10 CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO**

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'art. 119, comma 1, del Dlgs 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1 lett. d) del D.lgs. 36/2023 . La cessione dei crediti è regolata dall'art. 120 comma 12 del D.lgs. 36/2023.

**Art. 11 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

In adempimento a quanto previsto dalla Legge n.136/10 e s.m.i. "piano straordinario contro le mafie" i

pagamenti relativi al presente appalto verranno eseguiti esclusivamente con bonifico bancario o postale. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sul conto corrente che il partecipante si impegna a dichiarare e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per quest'ultimo fine il bonifico bancario o postale deve riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere il CIG relativo al presente appalto.

#### **Art.12 VIGILANZA**

La Stazione Appaltante verifica l'esatto adempimento delle prestazioni e lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato di appalto attraverso controlli e monitoraggi finalizzati anche al costante miglioramento delle attività espletate.

Nell'espletamento dei servizi di cui al presente capitolato l'operatore economico affidatario sotto la propria esclusiva responsabilità sarà tenuto ad osservare e a far osservare tutte le disposizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione e/o dal RUP.

Ogni contestazione in merito all'accertamento d'inadempienze e inosservanze che saranno riscontrate in relazione a tutti gli oneri e gli obblighi derivanti dal presente Capitolato nonché di tutte le disposizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione saranno contestate ai fini della irrogazione delle penalità.

#### **Art.13 SUBAPPALTO**

Non è ammesso il subappalto.

#### **Art.14 RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA**

L'affidatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni; dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti ed appositi mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

#### **Art.15 OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**

Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso.

E' facoltà del responsabile del contratto chiedere all'impresa di allontanare dal servizio i propri dipendenti o soci che durante lo svolgimento del servizio abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

#### **Art. 16 DANNI A PERSONE O COSE**

L'Amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell'impresa affidataria, che possono derivare da comportamenti di terzi.

L'impresa e' direttamente responsabile dei danni derivati da cause a lei imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell'Amministrazione che a terzi in dipendenza e/o negligenza nell'esecuzione della prestazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per i danni che venissero arrecati a persone e cose dell'appaltatore nello svolgimento del servizio.

#### **Art. 17 MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento del corrispettivo, fatta salva l'attestazione della regolarità della prestazione in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni oggetto del contratto, da parte del responsabile del servizio, e la verifica della correttezza contributiva (DURC) da parte del Comune, sarà effettuato a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni fine mese dalla data di ricevimento delle fatture.

Per il **servizio di cattura cani randagi**, il pagamento del corrispettivo, avverrà mensilmente sulla scorta dei report inviati al Responsabile del servizio a seguito di ogni intervento, fatta salva l'attestazione della regolarità della prestazione in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni oggetto del contratto, da parte del responsabile del servizio, e la verifica della correttezza contributiva (DURC) da parte del Comune, e sarà effettuato a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni fine mese dalla data di ricevimento delle fatture.

### **Art. 18 SPESE CONTRATTUALI**

Il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata ponendo tutti gli oneri relativi a registrazione, bolli, diritti di segreteria e quant'altro connesso a carico dell'aggiudicatario.

Per la sottoscrizione del contratto il soggetto abilitato alla firma dovrà essere in possesso di dispositivo per la firma digitale.

### **Art. 19 RISOLUZIONE**

L'Ente si riserva la facoltà di procedere alla modifica e/o risoluzione del contratto nel caso che normative subentranti alle vigenti, modifichino in modo sostanziale gli obblighi del Comune, senza che la Ditta affidataria abbia nulla a pretendere ad eventuale titolo di risarcimento.

### **Art.20 CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE**

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 C.C. le seguenti ipotesi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa affidataria;
- b) messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività dell'impresa affidataria;
- c) inosservanza delle norme igienico-sanitarie nella conduzione del rifugio sanitario;
- d) accertata alimentazione dei cani diforme da quella prevista dalla normativa vigente;
- f) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- g) interruzione non motivata del servizio;
- h) in tutti i casi in cui il comportamento della Ditta aggiudicataria sia gravemente pregiudizievole per l'immagine ed il decoro dell'Amministrazione comunale e dell'interesse pubblico;
- i) grave negligenza o frode nella esecuzione degli obblighi contrattuali;
- l) venire meno dei requisiti di affidamento previsti dalla normativa vigente o dai documenti di gara o di contratto;
- m) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- n) violazione delle norme vigenti in materia di custodia e atti di violenza sugli animali in custodia.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione comunale, tramite pec, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora l'Amministrazione comunale intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà sull'impresa a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa, con l'incameramento della cauzione definitiva salvo il recupero delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione in conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto.

### **Art. 21 PENALI**

La ditta appaltatrice ove non rispetti disposizioni di legge o regolamenti, ovvero violi disposizioni contenute nel presente capitolato che non configurino violazioni disciplinate dal precedente punto n. 20 è tenuta al pagamento di una penalità variante da Euro 100,00 a Euro 500,00; l'importo della penale sarà detratto dalla fattura mensile.

L'applicazione della penalità, sarà preceduta da contestazione dell'inadempienza da parte del Dirigente della Direzione 4 – Opere Pubbliche, Servizi Manutentivi e Patrimonio, rispetto alla quale la ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare sue controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricezione della contestazione stessa.

Sulle controdeduzioni fornite dall'appaltatore si pronuncia il Dirigente della Direzione 4. Nei casi in cui il Dirigente dovesse ritenere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare le controdeduzioni, la ditta accetta esplicitamente ed integralmente tale giudizio e l'importo della penale verrà portato in detrazione al successivo pagamento effettuato dall'Amministrazione per servizi resi.

Il prospettato regime di penalità è applicabile anche a seguito di contestazioni mosse dalle competenti autorità sanitarie e/o Amministrative di cui il Comune abbia avuto conoscenza.

In particolare sono quantificate le seguenti penali:

- mancato rispetto dei principi umanitari di tutte le norme vigenti in materia e delle disposizioni della Legge 14 agosto 1991 n. 281 e della L.R. n. 15/2022: **€ 250** per ogni segnalazione;
- **€ 500** per constatata assenza di personale, e fatte salve le ulteriori determinazioni derivanti da disposizioni di legge e regolamenti;
- **€ 100** in caso di rilevate carenze della periodica manutenzione ordinaria delle strutture/attrezzature e aree verdi ospitanti i cani; la Ditta appaltatrice ha l'obbligo di eseguire la manutenzione omessa entro i dieci giorni successive alla notifica della sanzione, pena l'intervento dell'Amministrazione che potrà avvalersi per il pagamento di tali opera della garanzia fideiussoria prestata;

#### **Art. 22 GARANZIE**

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 36/2023, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106 comma 8 del D.Lgs 36/2023.

#### **Art. 23 CONTROVERSIE**

Per dirimere qualsivoglia controversia che non si sia potuto comporre amichevolmente, è competente il Foro di Trapani.

#### **Art. 24 TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi del Reg. Ue 679/2016 e dell'art. 13 del D. Lgs 30.06.2003 n. 196, i dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della stazione appaltante (gare di appalti di lavori, forniture e servizi). I dati vengono trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Devono essere esatti, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Al trattamento dei dati personali possono accedere anche soggetti esterni, pubblici o privati con i quali la stazione appaltante ha un rapporto di connessione, convenzione e/o contratto finalizzato all'espletamento della procedura di parte di essa. La comunicazione e/o diffusione della procedura è regolata dall'art. 19 del suddetto D. Lgs 30.06.2003 n. 196.

L'interessato può far valere nei confronti della stazione appaltante i diritti di cui all'art. 7 esercitato ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D. Lgs. N. 196/2003.

IL RUP

Dott.ssa Francesca Pirrone

“La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 12.2.1993, n. 39, in quanto il presente atto è formato, registrato e trasmesso mediante il sistema informatico di produzione e conservazione dei documenti amministrativi in uso da parte del Comune di Alcamo, conforme al CAD approvato con il d.lgs. 82/2005 e smi e alle relative norme tecniche di attuazione“